



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 79 del 18 dicembre 2024

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta	3
Art. 4 - Misura dell'imposta	3
Art. 5 - Esenzioni	4
Art. 6 - Obblighi tributari	4
Art. 7 - Attività di accertamento e controllo	4
Art. 8 - Sanzioni	5
Art. 9 - Gettito dell'imposta	5
Art. 10 - Riscossione coattiva	5
Art. 11 - Rimborsi	5
Art. 12 - Presentazione del conto giudiziale	6
Art. 13 - Contenzioso	6
Art. 14 - Funzionario Responsabile dell'imposta	6
Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie	6

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Pietro in Casale in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre da marzo 2025 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50 e successive modificazioni.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di San Pietro in Casale, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Pietro in Casale.

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta

1. E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di San Pietro in Casale, senza esserne residente.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. Le tariffe giornaliere per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere

- Alberghi o hotel 1 o 2 stelle, residenze turistiche e strutture ricettive non alberghiere.....tariffa € 1,50
- Alberghi o hotel 3 stelle - 4 stelle - 5 stelle.....tariffa € 2,00

2. Le misure previste al comma 1 sono modificabili con apposito atto di Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge. In assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dall'Amministrazione con l'ultimo atto deliberativo adottato.

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti di età inferiore a quattordici anni.

Art. 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3 comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono infatti tenuti a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
 - b) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva e a rilasciare la relativa quietanza;
 - c) trasmettere al Comune, per ciascuna struttura ricettiva gestita, una dichiarazione trimestrale, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta d'aversare e per l'effettuazione dei relativi controlli. In particolare, dovranno essere comunicati il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La suddetta comunicazione deve essere effettuata entro i 15 giorni successivi alla chiusura del relativo trimestre. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti:
 - 01 gennaio - 31 marzo;
 - 01 aprile - 30 giugno;
 - 01 luglio - 30 settembre;
 - 01 ottobre - 31 dicembre;
 - d) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera c), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune.
 - e) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente e tutta la documentazione utile al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 7 - Attività di accertamento e controllo

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte del responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019.
3. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, inerente alle comunicazioni trimestrali (e relativi versamenti).
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
5. Nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 5 comma 2 lett. e), nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con

l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

Art. 8 – Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento si applica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2 lett. e) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al centocinquanta per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
3. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento si applica, in caso di infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2 lett. e) del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge n. 296/2006.
5. Il responsabile del pagamento dell'imposta che non ottempererà agli obblighi di cui all'art. 6 comma 2 lettere b) e c) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della legge 689/81.

Art. 9 - Gettito dell'imposta

6. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del Dlgs. n.23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante il perseguimento delle seguenti macrofinalità:
 - rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
 - riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi;
 - interventi a sostegno delle strutture ricettive, con particolare riferimento ai servizi di trasporto ed alle opere di urbanizzazione che permettono una maggiore fruibilità e sicurezza degli ospiti della struttura stessa.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui all'art. 6.

Art. 12 - Presentazione del conto giudiziale

1. I dati della dichiarazione trimestrale, di cui all'art. 6 comma 2 lett. c), sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che il gestore delle strutture ricettive quale agente contabile ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo.
7. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, è trasmesso mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
8. I conti giudiziali degli agenti contabili dovranno essere trasmessi alla Corte dei Conti unitamente a un prospetto riassuntivo compilato dal Comune.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. A partire dal 2025, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle modifiche medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.